

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3984

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, SGARLATA, DEL CASTILLO, LAFORGIA, URSO, TAMBRONI,
TITOMANLIO VITTORIA, MARCHIANI, DE MARZI, MARTINI MARIA
ELETTA, MERENDA**

Presentata il 14 aprile 1967

Estensione di benefici ad alcune categorie di ferrovieri ex combattenti ed assimilati non inclusi nelle precedenti leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di benefici ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 e categorie assimilate « dal 1954 ad oggi » sono stati emanati tre provvedimenti di legge (la legge 14 dicembre 1954, n. 1152; la legge 3 aprile 1958, n. 471 e la legge 2 febbraio 1962, n. 37) in forza dei quali la quasi totalità degli agenti ferrovieri, in possesso dei prescritti requisiti, hanno ottenuto i benefici di carriera contemplati dalle suddette leggi.

Infatti una prima aliquota di dipendenti (invero assai limitata) ottenne il passaggio, in relazione al titolo di studio posseduto, alla categoria superiore in applicazione della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 (n. 50 alla carriera direttiva, n. 250 alla carriera di concetto, n. 500 alla carriera d'ordine e n. 1.200 alla carriera ausiliaria).

Una seconda aliquota di dipendenti (la più numerosa) sempre in relazione al possesso del titolo di studio richiesto e purché nella valutazione del « rapporto informativo » avesse riportato un punteggio non inferiore agli otto ventesimi, ha ottenuto il passaggio alla categoria superiore in applicazione della legge 3 aprile 1958, n. 471 (n. 400 alla carriera direttiva, n. 1.455 alla carriera d'ordine, n. 9.592

alla carriera ausiliaria, con nessuna esclusione di sistemati alla carriera di concetto.

Una terza aliquota di dipendenti ha ottenuto, in relazione al possesso dei requisiti voluti dalle due leggi sopra ricordate, il passaggio alla categoria superiore in forza della legge 2 febbraio 1962, n. 37 (n. 132 alla carriera direttiva, n. 40 alla carriera di concetto, n. 44 alla carriera d'ordine, e nessuno alla carriera ausiliaria).

Quantunque con l'applicazione delle cennate tre leggi, emanate per altro a distanza di vari anni una dall'altra, siano stati assicurati alla quasi totalità dei ferrovieri ex combattenti i benefici di carriera contemplati dalle leggi medesime, pur tuttavia si è dovuto constatare che altre aliquote di dipendenti della stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur avendo gli stessi diritti e requisiti dei loro colleghi già sistemati, sono rimasti esclusi dai benefici suddetti per le ragioni sottoindicate.

Il rilascio con estremo ritardo, da parte delle competenti autorità militari, della « dichiarazione integrativa »; il conseguimento tardivo dei titoli di studio da parte degli interessati per cause prevalentemente non dipendenti dalla loro volontà e la diversità del sesso (legge 9 febbraio 1963, n. 66), che conce-

de alle donne il diritto di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, dei vari ruoli e carriere.

Queste fondamentali ragioni, ed altri apprezzabili motivi in appresso illustrati, hanno indotto i proponenti a presentare la proposta di legge che segue:

Articolo 1. — Sembrerebbe equo estendere i benefici di carriera previsti dalle citate tre leggi alla categoria delle donne dipendenti delle ferrovie dello Stato dopo la emanazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che riserva ad esse il diritto di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, dei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere.

Inoltre, per ovvi motivi di equità e di giustizia, si riterrebbe di non escludere dai benefici quei ferrovieri, ex combattenti e categorie assimilate (uomini e donne) i quali hanno potuto ottenere il documento combattentistico tardivamente o che, sempre per cause derivanti dallo stato di guerra, abbiano concluso più tardi il ciclo dei loro studi conseguendo, posteriormente al 5 marzo 1962 (entrata in vigore della legge 2 febbraio 1962, n. 37) il titolo di studio richiesto per essere ammessi ai benefici di carriera di cui alle richiamate leggi 1152/1954, 471/1958, 37/1962.

Trattasi di bassissime aliquote di dipendenti (comprese le donne) ammontanti, in

ciascuna categoria di personale, a qualche unità, tenuto conto che la quasi totalità dei dipendenti ha già ottenuto i benefici di carriera contemplati dalle tre leggi suddette.

Articolo 2. — Parimenti a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 37 del 1962 si è voluto fissare in trenta giorni il periodo di tempo entro il quale i beneficiari dell'articolo 1 della presente proposta di legge potranno presentare le domande di partecipazione ai concorsi che li riguardano.

Articolo 3. — Sono stati fissati al 1° gennaio 1968 gli effetti finanziari della seguente proposta di legge, e cioè, com'è d'uso, dallo inizio dell'anno finanziario immediatamente susseguente alla data di presentazione della proposta di legge in contesto.

L'applicazione della proposta di legge in esame non comporta per l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nessuna spesa in quanto le categorie interessate, data l'anzianità di servizio, hanno raggiunto, per scatti maturati per la lunga permanenza nel grado rivestito, uno stipendio di molto superiore al primo grado iniziale della nuova carriera che andrebbero a ricoprire.

Dette norme inducono i proponenti a ritenere che la proposta di legge incontrerà la approvazione di tutti gli onorevoli colleghi!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati — comprese le donne — i quali in applicazione dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1962, n. 37, non hanno partecipato per qualunque motivo ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, o perché alla data del 5 marzo 1962 non erano ancora in possesso del documento comprovante la loro qualità di ex combattenti ed assimilati o mancanti del titolo di studio richiesto, e purché quest'ultimo, lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi.

Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi già espletati — banditi in applicazione degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 e dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1962, n. 37.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dal precedente articolo 1 debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli effetti economici dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1968.